



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## ORDINANZA N. 15/12

### ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA AUTOCARAVAN (CAMPER)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati del Codice della strada D.lgs 285 dl 1992 - comma 1 - lettera H) del D. Lgs.285/1992 che recita: “ *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: ----- omissis -----*

*h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185”;*

Visto il “Regolamento Comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2011;

Considerato che l'istituzione di un'area destinata al parcheggio delle autocaravan garantisce la massima sicurezza nonché un servizio ai frequentatori della Città turistica, anche in relazione al disagio che si creerebbe nella circolazione con la presenza di mezzi ingombranti, soprattutto all'interno del centro storico caratterizzato da strade antiche e strette;

Dato atto che la sosta nell'area della stazione permette di visitare agevolmente il centro della Città e di utilizzare le strutture che possono essere importanti per i visitatori;

Ritenuto che per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare luogo al presente provvedimento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

#### ORDINA

l'istituzione dell'area sosta per autocaravan in corso Luciano Couvert, lato est del piazzale della Stazione Ferroviaria.

L'area è costituita da n. 10 piazzole pavimentate. E' altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica erogata dall'apposita colonnina a gettoniera, previa corresponsione della somma di euro 1,00 a KW/h.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione a cura dell'ufficio tecnico della prescritta segnaletica regolamentare e collocazione delle colonnine erogatrici di energia elettrica.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

#### Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 27 marzo 2012

Il Comandante Polizia Municipale  
E. Caffo

### **Polizia Municipale**

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it